



**COMUNE DI SALCEDO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

ANNO 2019  
**N. 15 del Reg. Delibere**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE CIMITERIALE AI SENSI DEL R.D. 27.07.1934 N. 1265: RIPERIMETRAZIONE E RIDUZIONE DEL VINCOLO CIMITERIALE; PIANO DEGLI INTERVENTI: VINCOLO CIMITERIALE. AGGIORNAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO E DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE;**

L'anno 2019 , il giorno 13 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

|                                 |                   | Presente/Assente |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| p.i. Gasparini Giovanni Antonio | Sindaco           | Presente         |
| Xausa Rudy                      | Consigliere       | Presente         |
| Carli Michele                   | Vice Sindaco      | Presente         |
| Lavarda Davide                  | Consigliere       | Presente         |
| Pavan Aldo                      | Consigliere       | Presente         |
| Lazzaretti Antonio              | Consigliere       | Presente         |
| Tura Carlo                      | Consigliere       | Presente         |
| Rossi Leonardo                  | Consigliere       | Presente         |
| Valle Giulia                    | Consigliere       | Presente         |
| Dalle Carbonare Fabio Massimo   | Consigliere       | Presente         |
| Marchi Gianni                   | Consigliere       | Presente         |
| Galvan Giada                    | Assessore Esterno | Presente         |

N. Presenti 11    N. Assenti 0

**Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PIANIFICAZIONE CIMITERIALE AI SENSI DEL R.D. 27.07.1934 N. 1265:  
RIPERIMETRAZIONE E RIDUZIONE DEL VINCOLO CIMITERIALE; PIANO DEGLI  
INTERVENTI: VINCOLO CIMITERIALE. AGGIORNAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE  
DELL'AMBITO E DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE;

**RIFERISCE** il Sindaco, ricordando come già nella passata amministrazione si fosse dato avvio all'iter necessario per attivare le procedure onde attuare una riduzione all'attuale fascia di rispetto cimiteriale prevista nel vigente strumento urbanistico al fine di escludere da tale vincolo le zone edificate ed aventi una urbanizzazione consolidata.

Tale riduzione che si accentua in particolare per le zone, come detto ad edificazione consolidata, "Gasparotti" e "Castellaro", porterà la fascia di rispetto in alcuni punti a 60 metri (quindi sempre superiore a quello minimo di 50 mt.) e permetterà di escludere dal vincolo tutti gli edifici esistenti ricompresi in dette zone al fine di consentire gli interventi edilizi già previsti, anche di natura straordinaria, ammessi dal Piano degli interventi, in recepimento del previgente Piano Regolatore Generale per le aree comprese nelle zone di vincolo;

Ricorda che per perfezionare l'iter sono già stati predisposti gli elaborati tecnici per la cui redazione ci si è avvalsi dell'Ing. Luca Zanella già estensore del P.A.T.I. e del P.I., si è già richiesto il parere (obbligatorio ai sensi del R.D. 1265/1934) alla competente azienda sanitaria locale, ottenendolo favorevole come da riscontro datato 10.06.2019, e, si è provveduto all'emissione del decreto sindacale di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale;

Resta quindi, vista la specifica competenza attribuita allo stesso Consiglio Comunale, sempre dal R.D. 1265/1934, il recepimento finale;

### **[--\_HIK510540654--]IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**RICHIAMATO** il Regio Decreto 27.07.1934 n° 1265 (TULS – Testo Unico Leggi Sanitarie) come modificato dalla Legge 01.08.2002 n° 166 – art. 28 "*Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali*" – che così recita:

*"Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente le seguenti condizioni:*

*-a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*

*-b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche, almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da porti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici: La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre."*

Il comma 5 ammette che l'area vincolata possa essere ridotta in deroga al limite di legge per dare esecuzione a opere pubbliche o attuazione ad un intervento urbanistico, attribuendo così al Consiglio Comunale un ampio potere discrezionale circa l'autorizzazione della riduzione della fascia di rispetto

cimiteriale, purchè sia assicurato il rispetto delle esigenze di salubrità (attestato dal parere obbligatorio e vincolante espresso dall'autorità sanitaria) e "tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area".

**RICHIAMATE** inoltre:

- La deliberazione consiliare n° 06 del 10.01.2008 con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato "Terre di Pedemontana Vicentina", ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m.i.;
- La deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n° 2777 del 30.09.2008 (pubblicata sul BUR n° 87 del 21.10.2008) con la quale è stata ratificata – ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 – l'approvazione del PATI dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano, a seguito degli esiti della Conferenza dei servizi tenutasi il 12.09.2008;

**ATTESO** che il Piano Regolatore Comunale del Comune di Salcedo è costituito da:

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano, ratificato ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004 con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n° 2777 del 30.09.2000;
- Piano degli Interventi di cui alla deliberazione consiliare n° 19 del 30.06.2009, come poi variato anche a seguito della deliberazione consiliare n° 14 del 27.07.2017;
- Norme Tecniche Operative, da ultimo variate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 27 luglio 2017;

**CONSIDERATO** che l'art. 41 – Zone di tutela e fasce di rispetto- della L.R. n. 11/2004, al comma 1, dispone testualmente:

1. *Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:*

- a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;*
- b) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;*
- c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;*
- d) le aree umide, le lagune e relative valli;*
- e) le aree di rispetto cimiteriale;*

....omissis...

e richiamate, altresì, le successive modificazioni apportate alla stessa L.R. 11/2004 con la L.R. 30.12.2016 n° 30 (art. 63, comma 4);

**CONSIDERATO** altresì che:

- le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico;
- il cimitero comunale rimarrà, comunque, definitivamente bloccato allo stato attuale non sussistendovi le condizioni per una sua futura espansione oltre l'attuale perimetrazione, e ciò dovuto sia per le particolari caratteristiche geomorfologiche dell'area limitrofa sia per la presenza di strutture esistenti che di fatto ne precludono un ampliamento in prosecuzione delle esistenti volumetrie, mentre è negli indirizzi di programma dell'attuale amministrazione, implementare le dotazioni attualmente mancanti con la realizzazione, all'interno dello stesso esistente sedime cimiteriale, di cinerari e cellari che sempre più sono richiesti dalla cittadinanza e di cui attualmente il cimitero ne è totalmente sprovvisto;

**DATO ATTO** che la precedente amministrazione aveva già avviato l'iter per poter procedere a ridefinire con maggiore puntualità la perimetrazione del vincolo cimiteriale al fine di garantire la necessaria operatività agli insediamenti esistenti, attestati tutti e comunque oltre i cinquanta metri

dalla cerchia muraria cimiteriale, e che, a tal fine, ne è stato dato incarico allo Studio Tecnico dell'Ing. Luca Zanella di Udine, già estensore del P.A.T.I. e del P.I.;

**VISTI:**

- la documentazione denominata "*Proposta di riduzione del vincolo cimiteriale*" redatta dal tecnico succitato, datata Maggio 2019, depositata al prot. com.le n° 1431/19 in data 30.05.2019, quale documento di supporto per il preliminare ed obbligatorio parere sanitario [allegato sub lett. A) alla presente deliberazione];

- il parere in ordine alla succitata proposta di riduzione del vincolo cimiteriale richiesto alla competente AULSS 7 Pedemontana, Servizio di Medicina Legale, a mezzo PEC con nota datata 31 maggio 2019 prot. com.le n° 1437/19 e da questa riscontrato positivamente con propria nota datata 10.06.2019 prot. n° 51533/VI.I.II e con le indicazioni contenute nell'allegata planimetria costituentene parte solidale dello stesso [allegato sub lett. B) alla presente deliberazione];

**CONSIDERATO** che il contenuto della presente non risulta in contrasto con le previsioni urbanistiche degli strumenti di pianificazione di livello superiore e che pertanto ne viene a costituire un mero ed esclusivo aggiornamento cartografico;

**CONSIDERATO** che lo schema della presente deliberazione, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Il Sindaco – Presidente: prima di aprire la discussione, ricorda quanto disposto dall'art. 78 comma 2 del TUEL: "*Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*" Quindi invita tutti i consiglieri che si trovassero nella condizione di conflitto di interessi di uscire dall'aula.

**UDITA** la discussione avvenuta;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi Responsabili di Area, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

**VISTE** le normative in materia ed in particolare:

- il R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 (T.U.L.S.);

- il D.P.R. 10.08.1990 n° 285;

- la Legge 1 agosto 2002 n° 166;

- le Leggi Regionali del 31 maggio 1980 n° 78, del 04.03.2010 n° 10, del 30.12.2016 n° 30. e la D.G.R.V. n° 433 del 04.04.2014;

**VISTO** il D. Lgs. n° 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli 8(otto), astenuti n° 3 (minoranza), contrari n° = espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i componenti consiliari presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del parere favorevole espresso dall'AULSS 7 Pedemontana – Settore Medicina legate, giusta nota datata 10.06.2019 prot. n° 51533/VI.I.II comprensiva delle allegata planimetria, pervenuta al prot. com.le n° 1533/19 in pari data;
- 3) di recepire ed approvare la documentazione cartografica di cui all'elaborato "*Proposta di riduzione del vincolo cimiteriale*" redatto dallo Studio Tecnico Ing. Luca Zanella di Udine, che si unisce sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di recepire altresì le integrazioni grafiche apportate nella planimetria allegata al parere dell'AULSS 7 Pedemontana (datato 10.06.2019 prot. n° 51533/VI.I.II) che puntualizzano e quantificano le nuove distanze del perimetro che ridefinisce il vincolo cimiteriale nei punti indicati dalle rette contraddistinte rispettivamente dalle lettere "A" in mt. 66,00 - "B" in mt. 60,00 - "C" in mt. 105,00 - "D" in mt. 100,00 - "E" in mt. 101,00 dando atto che le stesse non comportano di fatto modificazioni alla documentazione originariamente predisposta e contenuta nell'elaborato "*Proposta di riduzione del vincolo cimiteriale*";
- 5) di dare atto che il contenuto della presente non risulta in contrasto con le previsioni urbanistiche degli strumenti di pianificazione di livello superiore costituendo esclusivamente un mero aggiornamento cartografico;
- 6) di stabilire che le modifiche apportate con la presente, trattandosi per l'appunto di solo aggiornamento cartografico, vengano recepite dallo strumento urbanistico provvedendo ad adeguarne le relative tavole del vigente Piano Interventi;
- 7) di demandare al Sindaco a provvedere all'emissione del decreto che, unitamente alla specifica planimetria, ai sensi del R.D. 27.07.1934 n° 1265, dell'art. 28 della Legge 01.08.2002 n° 166, dell'art. 3 della L.R. 31.05.1980 n° 78, nonché della circolare regionale n° 37 del 1981, dispone la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale secondo le modalità anzidette;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento unitamente agli allegati facenti parte integrante, all'AULSS 7 Pedemontana – Servizio Medicina Legale;
- 9) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile giusta apposita votazione effettuata allo scopo favorevoli 8 ( otto ), astenuti n° 3 (minoranza), contrari n° = dai consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 TUELL approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

\* \* \* \* \*

OGGETTO: PIANIFICAZIONE CIMITERIALE AI SENSI DEL R.D. 27.07.1934 N. 1265: RIPERIMETRAZIONE E RIDUZIONE DEL VINCOLO CIMITERIALE; PIANO DEGLI INTERVENTI: VINCOLO CIMITERIALE. AGGIORNAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DELL'AMBITO E DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE;

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 11/06/2019

Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 11 giugno 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 14/06/2019 al 29/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì 14/06/2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 24/06/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 14/06/2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 14/06/2019

Il Responsabile del Procedimento  
Biancarosa Villanova